

REGOLAMENTO (CEE) N. 1215/79 DELLA COMMISSIONE**del 20 giugno 1979****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1260/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2364/78⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1157/79⁽⁴⁾;

considerando che con regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979⁽⁵⁾, è stato fissato il coefficiente di conversione in ECU degli importi espressi in unità di conto (UC);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2364/78 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(2) GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 11.

(3) GU n. L 286 del 12. 10. 1978, pag. 5.

(4) GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 5.

(5) GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 20 giugno 1979 che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Paesi terzi ⁽¹⁾	ACP o PTOM ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.06	Riso :		
	A. Risone o riso semigreggio :		
	I. risone :		
	a) a grani tondi	86,64	39,69
	b) a grani lunghi	127,30	60,02
	II. riso semigreggio :		
	a) a grani tondi	108,30	50,52
	b) a grani lunghi	159,13	75,94
	B. Riso semilavorato o riso lavorato :		
	I. riso semilavorato :		
	a) a grani tondi	175,12	75,60
	b) a grani lunghi	309,49	142,82
	II. riso lavorato :		
	a) a grani tondi	186,50	80,86
	b) a grani lunghi	331,78	153,50
	C. Rotture	56,42	25,19

(1) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 706/76.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 706/76, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.